



Città di La Maddalena

Provincia di Sassari

PIAZZA GARIBALDI, 13, 07024 LA MADDALENA (SS) TEL. 0789 739315 FAX 0789 721289

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 5 del 18/05/2023

Oggetto: : INDIVIDUAZIONE ED ATTUAZIONE MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE PER ABBATTIMENTO DI **IBRIDI** DI CINGHIALE - MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 30.03.2023

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Comunale Sanitaria e di Pubblica Sicurezza ex art. 54 T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000

Premesso che con propri provvedimenti contingibili ed urgenti, sotto richiamati, emanati ai sensi degli artt. 50 e 54, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, in merito all'eradicazione degli ibridi di cinghiale, ha provveduto come segue:

- ordinanza n. 13 del 19.12.2021, emanata a seguito di richiesta del direttore f. f. dell'Ente Parco Nazionale dell'arcipelago di La Maddalena prot. n. 24790 del 15.12.2021, recante: "Individuazione ed attuazione misure a tutela della pubblica e privata incolumità - ordinanza contingibile urgente per abbattimento di ibridi di cinghiale allo stato brado nel territorio comunale secondo il Piano di eradicazione dell'Ente Parco Nazionale", con cui:

a) è stato dichiarato lo "stato di emergenza cinghiali", a causa dell'incremento incontrollato del numero degli animali nel territorio del Comune di La Maddalena, la cui presenza viene ormai segnalata in aree urbane, nelle immediate pertinenze di abitazioni del centro storico, nelle strade e nelle piazze del centro abitato, nei luoghi pubblici, anche in orari non necessariamente notturni, con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica;

b) ha impartito le disposizioni necessarie al fine di dare attuazione al Piano di eradicazione dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, secondo le norme stabilite nel regolamento attuativo, con le seguenti misure:

✓ cattura e/o abbattimento degli ibridi di cinghiale, presenti sul territorio comunale ed in particolare nelle immediate adiacenze del centro abitato, nonché all'interno di esso, prioritariamente nelle zone appositamente individuate, secondo i criteri previsti nel medesimo piano nel periodo intercorrente tra il mese di dicembre 2021 e marzo 2022, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, nella fascia oraria compresa tra le 15:00 e le 21:00, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti che dovessero sorgere per ulteriori esigenze successivamente manifestatesi;

✓ divieto di svolgere l'attività di abbattimento nei giorni festivi e prefestivi, nel periodo intercorrente tra il 23 dicembre e il 07 gennaio, dal giovedì santo al martedì successivo alla Santa Pasqua;

✓ attribuzione all'Ente Parco della responsabilità e dell'attuazione delle modalità di prelievo e/o abbattimento selettivo, della destinazione dei capi catturati, prelevati e/o abbattuti, ai sensi della normativa vigente e delle autorizzazioni del competente Ministero, del conferimento degli animali deceduti in attesa di



smaltimento presso il centro di stoccaggio temporaneo ubicato nella zona industriale La Ricciolina di questo Comune, così come individuato dalla D. G. C. n 118/2021 del 06.12.2021;

✓ divieto di abbattimento nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da strade carrabili;

✓ la previsione di adeguata pubblicità alle operazioni di abbattimento e di adeguata cartellonistica indicante il luogo, la data e l'orario delle medesime operazioni;

- Ordinanza n. 14 del 20.12.2021, recante *“abbattimento di ibridi di cinghiale allo stato brado nel territorio comunale ordinanza contingibile ed urgente - sospensione usi civici e prescrizioni”* con la quale ha individuato le misure atte a prevenire pericoli attuali e imminenti riconducibili alle operazioni di eradicazione degli ibridi di cinghiali attraverso l'uso di armi da fuoco, mediante la sospensione temporanea del godimento degli usi civici collettivi, impedendo che i cittadini possano trovarsi nelle adiacenze delle zone di sparo;

- Ordinanza n. 1 del 22.01.2022, recante *“individuazione ed attuazione misure a tutela della pubblica e privata incolumità - ordinanza contingibile urgente per abbattimento di ibridi di cinghiale - integrazione punti di intervento secondo il piano di eradicazione dell'ente parco nazionale”* attraverso il quale le operazioni di eradicazione sono state estese anche all'Isola di Caprera secondo un calendario predeterminato e conseguentemente nei giorni interessati sono stati sospesi temporaneamente gli usi civici collettivi per impedire situazioni di pericolo alla cittadinanza;

- Ordinanza n. 2 del 04.03.2022, recante *“individuazione ed attuazione misure a tutela della pubblica e privata incolumità - ordinanza contingibile urgente per abbattimento di ibridi di cinghiale modifica cronoprogramma di intervento secondo il piano di eradicazione dell'Ente Parco Nazionale”* mediante la quale, per il mese di marzo 2022, sono state apportate modifiche al calendario ed alternanza dei luoghi inerenti le attività di contenimento numerico attraverso abbattimento della popolazione degli ungulati in parola;

- Ordinanza n. 4 del 17.05.2022, recante *“individuazione ed attuazione misure a tutela della pubblica e privata incolumità - ordinanza contingibile urgente per abbattimento di ibridi di cinghiale modificacronoprogramma di intervento e tecniche di contenimento secondo il piano ed il regolamento di eradicazione dell'ente parco nazionale”* attraverso cui per il periodo maggio-luglio 2022 sono state apportate modifiche ai calendari e tecniche di abbattimento secondo i provvedimenti vigenti;

- Ordinanza n. 11 del 07.09.2022, avente per oggetto *“individuazione ed attuazione misure a tutela della pubblica e privata incolumità - ordinanza contingibile urgente per abbattimento di ibridi di cinghiale - cronoprogramma di intervento mesi settembre – ottobre mediante tecniche di contenimento previste dal piano e regolamento di eradicazione dell'ente parco nazionale”* mediante la quale sono state prorogate per il periodo considerato le misure adottate con precedente provvedimento con riguardo alle tecniche di cattura degli ungulati;

-Ordinanza n. 14 del 17.10.2022 recante *“individuazione ed attuazione misure a tutela della pubblica e privata incolumità - ordinanza contingibile urgente per abbattimento di ibridi di cinghiale mediante tecniche di contenimento previste dal piano e regolamento di eradicazione dell'ente parco nazionale - cronoprogramma di intervento periodo 17.10.2022 – 31.03.2023”* attraverso cui sono state apportate modifiche ai calendari e tecniche di abbattimento per il periodo indicato;

- Ordinanza n. 03 del 30.03.2023, recante *“ Individuazione ed Attuazione Misure a Tutela Della Pubblica e Privata Incolumità - Ordinanza Contingibile Urgente per Abbattimento di ibridi di cinghiale - Cronoprogramma di Intervento Anno 2023 mediante tecniche di contenimento previste dal Piano e Regolamento di Eradicazione dell'ente Parco Nazionale di La Maddalena ”*

Considerato che il territorio del Comune di La Maddalena, interamente ricompreso nell'area di perimetrazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, essendo area naturale protetta nazionale, risulta assoggettata alla normativa di riferimento per tali zone di tutela, rappresentata dalla Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette” ss. mm. e ii. , la quale all'art. 11, comma



4, indica che all'interno del Regolamento del Parco, in deroga al divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, siano previsti "eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco ed essere attuati dall'Ente Parco o da persone all'uopo autorizzate dall'Ente Parco stesso";

Accertato quanto sancito dall'art. 1, comma 1, della legge 157/1992 in ordine alla natura patrimoniale e pubblica della fauna selvatica e la competenza e la responsabilità in materia di controllo della fauna selvatica, sul territorio di La Maddalena, dell'Ente Parco Nazionale;

Preso atto del piano pluriennale di eradicazione adottato dal Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 40 del 27.08.2021 e rettificato con Atto dispositivo urgente n. 4 del 30.11.2021, sottoposto a verifiche ed approvazione da parte dell'ISPRA, nel quale sono espressamente previsti: gli obiettivi strategici gestionali, le aree di intervento, le tecniche di contenimento numerico della popolazione degli ungulati, le modalità operative di intervento e destinazione dei capi abbattuti, il benessere degli animali durante la cattura, gli aspetti sanitari;

Tenuto conto del Regolamento di eradicazione dell'ibrido di cinghiale, emanato dal Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena - approvato dall'assessorato della difesa dell'ambiente della RAS con decreto n. 9 prot. 4262 del 19.05.2021 - con cui vengono disciplinati le finalità, il ruolo dell'Ente Parco, il programma di eradicazione, i periodi di attività, individuati gli operatori addetti alla selezione, la sorveglianza, la sicurezza nonché le modalità operative e di sicurezza, e in particolare il titolo I – *Disposizioni generali* art. 9 rubricato *"modalità di abbattimento, trattamento e destinazione dei capi prelevati"*, il titolo III *"Disposizioni specifiche per le attività di cattura e soppressione"* l'art.16 recante *"Aree ed unità di cattura"* e l'art. 17 disciplinante *"modalità tecniche di cattura e soppressione"*;

Dato atto che, con nota, acclarata al protocollo dell'ente in data 13.03.2023 al n. 4886, il Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, ha formalizzato apposite richieste di emissione di ulteriore provvedimento di competenza Sindacale per :

- a. abbattimento degli ibridi di cinghiale all'interno delle gabbie di cattura, dislocate nel territorio del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena durante tutto l'anno;**
- b. abbattimento degli ibridi di cinghiale da postazione fissa nelle isole di La Maddalena e Caprera, estensione orario;**

Ricordato che, in questa fase di intervento, per effetto del sopra richiamato Regolamento – allegato unico al Piano di eradicazione, così come finora attuato con decorrenza dal mese di maggio 2022, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti, determinati da ulteriori e diverse esigenze che potrebbero palesarsi nel proseguo delle attività, le operazioni in parola verranno svolte secondo le sotto specificate modalità tecniche di cattura e soppressione, meglio individuate negli artt. 9 – 16 e 17 del citato Regolamento:

- l'abbattimento degli esemplari verrà operato dal personale all'uopo selezionato, tutti i giorni della settimana sulle isole di La Maddalena e Caprera, con esclusione del periodo 01-30 agosto 23, mediante lo sparo con carabina di calibro idoneo, eventualmente munita di ottica di puntamento, previo posizionamento delle unità di cattura a norma, dotate di schermature necessarie a garantire il benessere dell'animale nelle fasi immediatamente successive alla cattura, nelle località all'occorrenza individuate dall'Ente Parco Nazionale nei luoghi ritenuti più funzionali allo scopo, in base alla risultanze del continuo monitoraggio del territorio volto all'individuazione della presenza degli animali dal medesimo Ente. Restano fermi i divieti di svolgimento dell'attività di eradicazione previsti dal Piano di eradicazione per i seguenti periodi:

- 1) nei giorni festivi e prefestivi;
 - 2) dal 23 dicembre al 07 gennaio;
-



3) dal giovedì Santo al martedì dopo Pasqua;

Ritenuto che l'unica soluzione idonea a ripristinare le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, come prospettato dall'Ente Parco Nazionale, sia da individuarsi nell'abbattimento selettivo volto a eradicare la specie aliena dei suidi che attualmente popola il territorio comunale, da attuarsi a cura dell'Ente Parco, mediante il personale appositamente preparato, qualificato a norma di legge, munito di regolare licenza per l'esercizio venatorio, esperto conoscitore del territorio, individuato dallo stesso Ente nazionale con proprio provvedimento n. 32 del 29.01.2020;

Preso atto delle interlocuzioni per le vie brevi con l'ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena" di cui alla mail del 05/04/2023, si palesano nuove esigenze di carattere operativo;

Preso atto, per quanto sopra, che le operazioni di abbattimento, previo posizionamento delle unità di cattura, si svolgeranno entro 12 ore dalla cattura, esclusivamente con l'uso delle armi ritenute più idonee allo scopo. I calibri previsti e comunicati agli organi competenti, anche eventualmente dotate di ottiche di puntamento diurne e notturne, sono i seguenti: 22, 17, 223, 270, 308, 3006;

Evidenziato che, dalla nota del Parco prot. n. 4886/2023, si evince che, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, del periodo dal 23 dicembre al 7 gennaio, del periodo dal giovedì santo a martedì dopo Pasqua e ferme restando le modalità già previste nel regolamento attuativo per la destinazione dei capi abbattuti secondo quanto disposto dall'art. 9 dello stesso strumento normativo:

a. per l'abbattimento degli ibridi di cinghiale all'interno delle gabbie di cattura, dislocate nel territorio del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, si ritiene necessario operare con le gabbie di cattura e successivo abbattimento, tutti i giorni della settimana e tutto l'anno, dalle ore 18:00 alle ore 08:00; si ritiene, altresì, di non vincolare il posizionamento delle gabbie a punti fissi, al fine di consentire lo spostamento all'occorrenza e nei luoghi ritenuti più funzionali, sulla base del monitoraggio continuo sul territorio;

b. per l'abbattimento degli ibridi di cinghiale da postazione fissa nelle isole di La Maddalena e Caprera, si ritiene necessario svolgere l'attività, durante il periodo di vigenza dell'ora legale, dalle ore 15:00 alle ore 24:00, delle giornate del martedì e venerdì, alternando le settimane tra Caprera e La Maddalena;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 06.12.2021, recante "Identificazione area di stoccaggio temporaneo per sottoprodotti di origine animale (s. o. a.) mediante utilizzo del freddo" con la quale l'amministrazione comunale ha individuato, in Loc.^{ità} Ricciolina, l'area di stoccaggio ritenuta idonea ad ospitare le attrezzature necessarie per garantire la conservazione mediante freddo delle carcasse degli animali di cui trattasi, in conformità alle prescrizioni Regionali indicate ai punti da 4.1 a 4.4 dell' art. 3 all. 1 alla Determinazione della Regione Sardegna - Direzione Generale della Sanità n. 464 del 16/5/2013;

Vista la situazione straordinaria di necessità grave e urgente – qual è il pericolo per la pubblica incolumità – che con elevata probabilità può ripetersi in modo accidentale e non prevedibile, alla quale bisogna porre rimedio senza indugio;

Ritenuto di dover provvedere alla tutela dei cittadini, ricorrendo i presupposti, in tal caso, della somma urgenza, della contingibilità e della temporaneità dell'intervento, al di là della pianificazione della gestione faunistica che l'ente competente ha elaborato e dovrà attuare sul medio e lungo termine;

Richiamati:

– il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo



umano e abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale;

- il Regolamento (UE) n. 142/2011 della commissione del 25 febbraio 2011, che reca disposizioni per l'applicazione;

- l'Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28/8/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie locali concernente "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002" (Rep. Atti n. 20/CU del 7/2/2013);

- la Determinazione della Regione Sardegna - Direzione Generale della Sanità n. 464 del 16/5/2013 avente ad oggetto il recepimento del su menzionato Accordo stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie locali sul regolamento (CE) n. 1069/2009 e, in particolare, quanto stabilito al comma 4 dell'art. 3, "Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione" dell'allegato 1 alla medesima Determinazione: "In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e lo stoccaggio di corpi interi di animali morti, l'autorità comunale competente può individuare nel proprio territorio un'area idonea dedicata, nella quale dislocare uno o più contenitori, a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. [...]";

- L'Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28/8/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento recante "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002" (Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013), recepito nella Regione Autonoma della Sardegna con determinazione n. 464 del 16/05/2016 del Direttore del Servizio Prevenzione della Direzione Generale della Sanità;

Richiamata la disciplina inerente agli usi civici, di cui alla L.R. n. 12 del 14.03.1994, per gli articoli ancora in vigore, di cui alla L. 168 del 2017, come modificata dalla L. n. 108/2021;

Valutato che, per prevenire pericoli imminenti ed attuali riconducibili alle operazioni di eradicazione degli ibridi di cinghiali attraverso l'uso di armi da fuoco, risulta prioritario mantenere efficace la sospensione temporanea del godimento degli usi civici collettivi su entrambe le Isole di La Maddalena e Caprera, impedendo che i cittadini possano trovarsi nelle adiacenze delle zone di sparo secondo il calendario previsto;

Ritenuto in virtù delle predette circostanze imporre il divieto all'esercizio del diritto di godimento di uso civico per periodi definiti su specifici terreni demaniali;

Visti:

- l'articolo 50 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico degli Enti Locali" che riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei particolari casi in cui, in sede locale, possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili;

- l'articolo 54 comma 4 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000 il quale statuisce che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

- il T.U.L.P.S. approvato con R. D. n. 773 del 18.06.1931 ed il conseguente regolamento di esecuzione;

Ritenuto, pertanto, che:



- sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione, che, in ragione della situazione di emergenza creatasi per l'aumento incontrollato di ibridi di cinghiale, devono essere adeguatamente salvaguardate;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto e quella dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena all'esecuzione degli interventi necessari di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito per assicurare l'incolumità pubblica, rettificando la propria ordinanza n. 3/2023 nel modo di seguito esplicitato:

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato e trasfuso, allo scopo di salvaguardare l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana:

1. **a decorrere dalla data del presente provvedimento, per la durata del Piano Straordinario di eradicazione, senza ritardo e sino ad emissione di atto di revoca, venga effettuata, a cura del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, la cattura e/o l'abbattimento degli ibridi di cinghiale, presenti sul territorio comunale ed in particolare nelle immediate adiacenze del centro abitato, nonché all'interno di esso e sull'Isola di Caprera, prioritariamente nelle zone ritenute di interesse per l'effettiva presenza degli ungulati, secondo i criteri previsti nell'apposito regolamento e Piano di eradicazione dello stesso Ente di tutela ambientale ed il calendario previsto come specificatamente di seguito elencato:**

a. per l'abbattimento degli ibridi di cinghiale all'interno delle gabbie di cattura, dislocate nel territorio del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, tutti i giorni della settimana e tutto l'anno, dalle ore 18:00 alle ore 08:00; il posizionamento delle gabbie non è vincolato a punti fissi, al fine di consentirne lo spostamento all'occorrenza e nei luoghi ritenuti più funzionali, sulla base del monitoraggio continuo sul territorio;

b. per l'abbattimento degli ibridi di cinghiale da postazione fissa nelle isole di La Maddalena e Caprera, l'attività, nel periodo dal 16 Ottobre al 31 Marzo, nelle giornate del martedì e venerdì, alternando le settimane tra Caprera e La Maddalena, si svolge secondo le seguenti fasce orarie:

→ durante il periodo di vigenza dell'ora legale, dalle ore 15:00 alle ore 24:00;

→ durante il periodo di vigenza dell'ora solare, dalle ore 15:00 alle ore 22:00

Quanto sopra, con esclusione del periodo intercorrente tra il 1 Agosto ed il 30 Agosto, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti che dovessero sorgere per ulteriori esigenze di sicurezza, da perfezionarsi previa apposita comunicazione,

L'abbattimento degli esemplari, previo posizionamento nelle aree preposte delle unità di cattura munite di schermature necessarie a garantire il benessere dell'animale nelle fasi immediatamente successive alla cattura, verrà operato dal personale all'uopo individuato dall'Ente Parco con Determinazione n. 32 del 29.01.2020, mediante lo sparo con carabina di calibro idoneo, eventualmente munita di ottica di puntamento, nelle località individuate dall'Ente Parco Nazionale.

Le operazioni di soppressione degli animali catturati e susseguenti, ad eccezione del trattamento delle spoglie, dovranno concludersi tassativamente entro le ore 08:00;

- è fatto divieto di svolgere l'attività di abbattimento: nei giorni festivi e prefestivi; dal giovedì Santo al martedì dopo Pasqua e dal 23 dicembre al 31 dicembre 2023;



2. di affidare l'incarico per l'esecuzione della presente Ordinanza all'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, che ne garantirà l'attuazione immediata con gli strumenti previsti dalla normativa e precedentemente autorizzati dal competente Ministero;

3. il C.F. V.A. – CTA -coordinamento territoriale ambientale – è incaricato di effettuare i controlli sulle armi, sulle aree/unità di cattura e poste di sparo;

4. che le modalità di prelievo e/o abbattimento selettivo siano effettuate direttamente sotto la responsabilità dell'Ente Parco, così come espressamente previsto dalla normativa e che, anche la destinazione dei capi catturati, prelevati e/o abbattuti venga definita nell'ambito delle competenze dell'Ente Parco;

5. che le SOA derivanti dall'eviscerazione dei capi abbattuti vengano conferiti al centro di stoccaggio temporaneo ubicato nella zona industriale La Ricciolina di questo Comune, così come individuato dalla D. G. C. n 118/2021 del 06.12.2021;

6. che nell'esecuzione delle attività di contenimento siano garantite le condizioni di sicurezza per i cittadini, liberando da ogni responsabilità il Comune di La Maddalena per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o cose che si potessero verificare prima, durante e dopo lo svolgimento degli interventi succitati.

7. che per le operazioni di abbattimento:

- avvengano secondo quanto stabilito dal previsto regolamento di eradicazione del Parco Nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, sotto la supervisione ed il controllo del Direttore e del CTA - Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale RAS, ognuno per quanto di competenza, assumendosi ogni relativa responsabilità sulle operazioni ed il coordinamento dell'intera operazione;
- del posizionamento delle unità di cattura, attivazione e orario in cui le stesse saranno operative, ne dovrà esser data comunicazione al CTA – C.F.V.A -RAS;
- ci si possa avvalere della Protezione Civile in qualità di supporto alla prevenzione e informazione agli utenti;
- siano condotte con particolare attenzione alla sicurezza pubblica e degli operatori coinvolti, nel rispetto dell'ambiente naturale e del principio della minor sofferenza possibile per l'animale
- gli ibridi di cinghiale, eventualmente catturati, verranno soppressi in loco mediante utilizzo di armi da sparo entro 12 ore dalla cattura, al fine di garantire il benessere animale;
- I nominativi dei soggetti incaricati siano preventivamente comunicati al CTA;
- é consentito l'uso delle armi ritenute più idonee allo scopo. I calibri previsti è comunicati agli organi competenti , anche eventualmente dotate di ottiche di puntamento diurne e notturne, sono i seguenti: 22, 17, 223, 270, 308, 3006”
- Tutti gli operatori dovranno essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio e polizza assicurativa in corso di validità, dovranno essere idoneamente informati sulle tecniche, armi e procedure da adottare da parte del Direttore delle Operazioni e dovranno indossare appositi indumenti ad alta visibilità. Particolare attenzione dovrà essere riservata all'attribuzione dei settori di tiro ed alle modalità di apertura del fuoco, con espresso divieto di sparare qualora gli ungulati si trovino sui crinali o in zone che non rendano visibile la zona retrostante alla linea di tiro, o che non siano messe altrimenti in sicurezza;
- la gestione delle unità di cattura è di competenza dell'Ente Parco Nazionale o di suoi delegati;
- le aree di cattura, geograficamente individuate nelle mappe di cui in premessa, all'interno delle quali vengono posizionate le unità di cattura, devono essere identificabili e ben segnalate attraverso opportuna tabellazione, ben visibile ed installata nelle vicinanze a cura degli operatori su indicazione del personale del CTA – C.F.V.A. -RAS;



- Delle operazioni di abbattimento dovrà essere data ampia pubblicità attraverso i mezzi di informazione locale e affissione delle informazioni necessarie all'Albo pretorio;
- Si dovranno prevedere strumenti di pubblicità adeguata nei confronti della popolazione residente, con particolare riguardo a quella viciniora all'area interessata;
- Le operazioni di abbattimento andranno attuate nella direzione di minor pericolo rispetto ai luoghi abitati o alle strade più vicine;
- Gli operatori dovranno comunicare, con le modalità previste dall'organizzazione, l'attivazione/disattivazione delle postazioni e/o delle gabbie di cattura;
- Le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone;

Le suddette operazioni dovranno essere eseguite con la massima cura e diligenza, nel rispetto della normativa vigente;

8. al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini, nel caso si debba operare in prossimità di strade, dovrà essere presa in considerazione, in base al grado di pericolosità, la possibilità di chiudere al traffico il tratto di strada interessato dagli abbattimenti selettivi, all'uopo, l'interdizione della circolazione veicolare e pedonale in tali siti, durante lo svolgimento di dette operazioni, dovrà avvenire con il costante presidio del personale di polizia giudiziaria, inclusa la Compagnia Barracellare, presente sul territorio;

9. allo scopo di tutelare l'integrità dei cittadini, sono sospesi, altresì, gli usi civici nelle zone interessate dalle operazioni di sparo, previste nel Piano di eradicazione dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, di cui alla Deliberazione del Consiglio direttivo n. 40 del 27.08.2021, rettificato con Atto dispositivo urgente del Presidente del Parco n. 4 del 30.11.2021,

– nelle medesime aree:

→ fatte salve le esigenze abitative dei residenti, è vietato il transito nelle strade sterrate, in tutti i sentieri e l'accesso alle spiagge;

→ è vietata ogni tipo di attività ludico sportiva e ricreativa.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di La Maddalena ed altresì, ove fosse necessario, mediante i prescritti segnali stradali e/o a mezzo dei segnali manuali dei posti ai servizi di Polizia Stradale .

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata e trasmessa ai seguenti Enti:

- al Signor Prefetto, Ufficio Territoriale del Governo, di Sassari;
 - al Comando Stazione dei Carabinieri di La Maddalena;
 - alla Capitaneria di Porto di La Maddalena;
 - al Comando Guardia di Finanza di La Maddalena;
 - al Presidente e al Direttore f.f. dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
 - al Capo del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale RAS, di Tempio Pausania;
 - al Comando Stazione del CTA del Corpo forestale e di vigilanza ambientale RAS, Stazione La Maddalena;
 - al locale Comando di Polizia Municipale;
 - alla Regione Carabinieri Forestale Lazio — Nucleo Cites Distaccamento Olbia — Punto Fisso Temporaneo di Caprera. Loc. Stagnali Snc;
 - al Comandante Compagnia Barracellare - La Maddalena;
-



- Alla Protezione civile La Maddalena — Loc. Trinita — 07024 - La Maddalena;
- Al 118 La Maddalena - C/o Caserma Faravelli - 07024 La Maddalena;
- Al direttore Polo Museale Caprera

AVVERTE

- che il presente provvedimento, redatto nel rispetto della tutela dei dati personali ha efficacia immediata;
- -la presente Ordinanza non esime l'Ente Parco dal dotarsi di altre eventuali autorizzazioni previste per legge;
- -che la violazione dell'art. 8 del presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 650 C.P.

AVVISA

- che, chiunque ne abbia interesse, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna con sede a Cagliari entro il termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima.

IL SINDACO

Fabio LAI
